

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato "Codice", e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche del personale dipendente dell'Unione Montana Valbrenta per le opere, lavori, servizi e forniture di competenza dell'Unione montana Valbrenta.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, dei servizi e delle forniture come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi, in via esemplificativa e non esaustiva come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti inoltre per servizi e forniture che comportino un'attività di progettazione.
4. Gli incentivi non sono dovuti al personale con qualifica dirigenziale.
5. Il presente regolamento trova applicazione per le opere, lavori, servizi e forniture dell'Unione montana Valbrenta.
6. Poichè i comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna hanno trasferito all'Unione montana tutte le funzioni fondamentali (ad eccezione di quelle di competenza statale), il presente regolamento trova applicazione anche alle opere, lavori, servizi e forniture dei predetti comuni, in quanto tutto il personale comunale risulta trasferito all'Unione montana Valbrenta.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività

di programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario) nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara di progetti di lavori, servizi e forniture, al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le prestazioni previste dal presente regolamento.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di cui all'art.3 comma 2 è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, ed eventualmente da dipendenti di altri enti pubblici, secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Presidente, nell'ambito del suo potere di conferire incarichi al personale. Egli individua il Gruppo di lavoro e assegna le quote di partecipazione alla realizzazione dell'opera o lavoro, dei servizi e delle forniture, identificando il ruolo di ciascuna figura professionale, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori e di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione e di verifica di conformità nel caso di forniture, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione di Giunta n. 65 del 29.08.2018.

3. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici.

Art. 5 - Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico viene:
- Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 - Determinati i tempi entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Segretario, secondo le percentuali definitive nel comma seguente che tengono conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità della funzione tecnica svolta e delle natura delle attività.
2. I collaboratori che svolgono attività istruttoria e che non sottoscrivono elaborati o atti a valenza esterna partecipano alla ripartizione nelle percentuali indicate e in ragione della prestazione di ciascuno di essi.
3. Per progetti di importo inferiore o pari alle soglie comunitarie indicate nell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

per opere e lavori:

- valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo procedure di gara	5%
- responsabile del procedimento	63%
- personale tecnico di assistenza al R.U.P.	5%
- personale tecnico che svolge attività di programmazione	10%
- direzione lavori	9%
- personale amministrativo che partecipa alla realizzazione del lavoro	5%
- collaudo	1%
- gara svolta da centrale di committenza	2%

per servizi o forniture:

- responsabile del procedimento	44%
- personale tecnico e/o amministrativo che svolge attività di programmazione della spesa, verifica preventiva progetti, predisposizione e controllo procedure di gara	43%
- incaricati dell'esecuzione del contratto	12%
- personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità	1%

3 bis. (2)

per opere e lavori (con decorrenza 1.01.2018):

- valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo procedure di gara	16%
- responsabile del procedimento	50%
- personale tecnico che svolge attività di programmazione	9%
- direzione lavori	6%
- personale che partecipa alla realizzazione del lavoro	18%
- collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	1%

per servizi o forniture (con decorrenza 1.01.2018)

- responsabile del procedimento	44%
- personale tecnico e/o amministrativo che svolge attività di programmazione della spesa, verifica preventiva progetti, predisposizione e controllo procedure di gara	43%
- incaricati dell'esecuzione del contratto	12%
- personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità	1%

(2) Comma aggiunto con deliberazione di Giunta n. 65 del 29.08.2018.

3 ter. (3)

Le percentuali stabilite dal comma 3 bis hanno decorrenza dall'1.01.2018.

(3) Comma aggiunto con deliberazione di Giunta n. 65 del 29.08.2018.

4. Per i progetti di importo a base di gara superiore alle soglie comunitarie l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) per la parte dell'importo a base di gara che supera tali soglie, secondo la stessa ripartizione del comma precedente.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo e vengono attribuite ai dipendenti partecipanti alla realizzazione del contratto con le medesime percentuali di cui alle precedenti tabelle fino comunque alla capienza del fondo inserito nel contratto decentrato.

6. Nel caso di in capienza del fondo le percentuali sopra riportate vengono proporzionalmente ridotte.

Art. 7 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta, nel rispetto delle norma sul conflitto d'interesse, dal Segretario dell'Ente, previa adeguata verifica dei presupposti di legge.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma, entro il 31.08 per le attività svolte nel primo semestre ed entro il 28.02 per le attività svolte nel secondo semestre dell'anno, come segue:
 - Per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera o fornitura;

- Per le altre attività del RUP la liquidazione è effettuata successivamente alla data di approvazione dello Stato Finale dei lavori identificato nella Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione o nel certificato di ultimazione dei lavori/collaudato.
3. Le eventuali quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.
 4. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare per ciascuna annualità (criterio di competenza economica) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia.
 5. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato il limite sopra indicato: qualora ciò succedesse, la liquidazione della parte eccedente costituisce economia di spesa.
 6. Per il calcolo del limite di cui ai precedenti commi si tiene conto della data della determina di liquidazione ancorchè il mandato di pagamento venga emesso l'anno successivo.
 7. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D. Lgs. 50/2016, il Fondo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
 8. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale per le motivazioni di cui al precedente comma costituisce economia di spesa.

Art. 8 – Informazione e confronto

1. L'Amministrazione provvede ad informare annualmente le Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358. I dati saranno pubblicati nel sito dell'Amministrazione – sezione "Amministrazione Trasparente".

Capo III - Norme finali

Art. 9 – Vincoli di finanza pubblica

1. Il Fondo, al netto della quota del 20% di cui all'articolo 3, comma 3, nonché al netto degli oneri di legge a carico dell'Ente (contributi Cassa Pensioni e quota IRAP.) è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k) del CCNL del 01.04.1999 e dall'art. 4, comma 3, del CCNL del 22.01.2004. Gli incentivi di cui alla normativa in argomento si configurano come "spesa corrente" e come tali sono soggetti ai vincoli sul contenimento della spesa di personale (art. 1 commi 557 e 562 della Legge 296/2006) ed alle limitazioni in merito di salario accessorio, come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.07/2017.

Art. 10 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute a partire dal 19.04.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati da tale data, nonché ai contratti affidati a partire dal 19.04.2016.

2. Da tale data e fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, per le attività svolte e comunque rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, i responsabili delle varie Aree che hanno svolto funzioni tecniche, provvedono a predisporre una relazione indicante la ripartizione dell'incentivo ai dipendenti dell'ente che hanno svolto le funzioni tecniche del contratto o che hanno comunque collaborato per tale attività, indicando le percentuali di ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, nonché i relativi importi.
3. Per gli incentivi maturati per le attività rientranti nel precedente D.Lgs. n. 163/2006 continua a trovare applicazione la disciplina previgente ancorchè l'attività si concluda dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di contratti di competenza dei comuni per gli incentivi di cui al comma 3 continua a trovare applicazione il regolamento dei comuni cui si riferisce il contratto.
5. Gli incentivi di cui al comma 3, essendo qualificati come spese di investimento, non rientrano nel fondo del salario accessorio ancorchè liquidati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Le percentuali di ripartizione dell'incentivo indicate all'articolo 6 comma 3 hanno valenza fino al 31.12.2017. (4)
- (4) Comma modificato con deliberazione di Giunta n. 65 del 29.08.2018.